



**TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Rodolfo SENES – Presidente

Avv. Paola Buzzetti – Componente

Avv. Enrico Medici – Componente

**DECISIONE**

nel procedimento n. 71/2018, su ricorso ex artt. 30 e 33 R.G.S. F.I.S.I. presentato dal Sig. Giuseppe Maria Compagnone, residente in Milano (MI), Via Podgora n. 15, rappresentato e difeso dagli Avvocati Leandro Cantamessa Arpinati, Fabio Angelo Fazzo e Francesco Demartino

contro

- F.I.S.I. - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Flavio Roda, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Diotallevi;

e nei confronti di:

- Scuola Tecnici Federali, Federazione Italiana Sport Invernali

avverso

la valutazione di non sufficienza riportata dall'odierno ricorrente all'esito dell'esame per l'acquisizione della qualifica di Allenatore di II livello, cui il Sig. Giuseppe Maria Compagnone si è sottoposto in data 7-16 giugno 2018 in località Passo Stelvio, i giudizi espressi dai singoli esaminatori membri della commissione d'esame, tutti i verbali della suddetta commissione, l'intero procedimento, compresa la fase formativa, ogni altro atto presupposto o conseguente o comunque connesso (ivi incluso il Regolamento della Scuola Tecnici Federali di Sci Alpino come da ultime modificato con Delibera del Consiglio Federale F.I.S.I. n. 553 del 6 Aprile 2017), anche allo stato non conosciuto.

### Svolgimento del processo

Con ricorso ex artt. 30 – 33 del Regolamento F.I.S.I. del 16 luglio 2018, il Sig. Compagnone Giuseppe Maria impugnava la valutazione di non sufficienza riportata all'esito dell'esame per l'acquisizione la qualifica di Allenatore di II livello cui si sottoponeva in data 7-16 giugno 2018 in località Passo Stelvio, i giudizi espressi dai singoli esaminatori, i verbali della suddetta commissione ed ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, incluso lo stesso Regolamento della Scuola Tecnici Federali di Sci Alpino n. 553 del 6 aprile 2017.

Chiedeva, pertanto, previo annullamento, riforma o sostituzione di ogni atto propedeutico o conseguente: in via principale la revoca del provvedimento di diniego della qualifica di Allenatore di II livello adottato nei suoi confronti e, per l'effetto, l'attribuzione allo stesso della predetta qualifica; in via subordinata la revoca del medesimo provvedimento di diniego e, per l'effetto, la possibilità di ripetere l'esame nel più breve tempo possibile con modalità tali da assicurare il rispetto dei criteri di cui all'art 23 comma 1 bis dello Statuto C.O.N.I. e dell'art 15 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 lettere d),e),f) e g), senza che ciò comportasse, nelle more del nuovo esame, la decadenza dalla qualifica di Allenatore di I livello già acquisita.

Si costituiva nel procedimento la Federazione Italiana Sport Invernali, in persona del suo Presidente Sig. Flavio Roda, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Diotallevi, con memoria del 17 settembre 2018, chiedendo in rito ed in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per intervenuta scadenza del termine decadenziale per l'impugnazione del Regolamento, nonché nella parte in cui si chiede al Tribunale di modificare la propria valutazione; nel merito il rigetto di tutte le domande e conclusioni formulate dal ricorrente.

All'udienza del 24 settembre 2018, codesto Tribunale, considerato che il procedimento non era stato instaurato nei confronti di alcuno degli altri partecipanti all'esame per l'acquisizione della qualifica di Allenatore di II livello per cui è causa, che tali soggetti erano suscettibili di essere qualificati alla stregua di interessati e/o controinteressati, che si prospettava la possibile

inosservanza del disposto di cui all'art. 33, commi 2, 3 e 4 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I., che tale questione era pregiudiziale di rito e rilevabile d'ufficio, che il Collegio aveva l'obbligo di indicare alle parti al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio, che la questione aveva carattere assorbente in quanto potenzialmente idonea a definire il giudizio, invitava le parti a discutere sul punto fissando udienza per la data del 3 ottobre 2018.

All'udienza del 3 ottobre 2018 le parti discutevano sulla questione preliminare e nel merito insistevano nei rispettivi atti difensivi; il Collegio, al termine della discussione, si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale decideva come da dispositivo letto in udienza.

#### Motivi della decisione

Il Sig. Compagnone Giuseppe Maria, con il ricorso introduttivo, lamenta che l'intera procedura che ha portato alla formazione del provvedimento di diniego della qualifica di Allenatore di II livello si sia svolta in violazione dei principi di imparzialità e trasparenza imposti dallo Statuto C.O.N.I. e dei precetti contenuti nel D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59.

Le censure vengono rivolte sia al Regolamento della Scuola Tecnici Federali di Sci Alpino approvato con delibera del Consiglio Federale n. 544 del 27/1/2017 - modif- del 553 del 6/4/2017 (Regolamento), sia nei confronti dell'operato della Commissione d'esame (Commissione).

Il ricorrente denuncia la violazione del principio di imparzialità e trasparenza in relazione all'indeterminatezza dei punteggi attribuibili ai candidati, alle modalità di svolgimento della prova di slalom gigante, alle modalità di svolgimento della prova di correzione video ed allo svolgimento della prova scritta e di quella orale.

Secondo quanto lamentato, l'art. 9 del Regolamento non indicherebbe la scala di attribuzione dei voti (decimi, trentesimi, etc.) e, conseguentemente, il voto minimo per il superamento della prova, né garantirebbe uniformità delle condizioni della prova né dei criteri di giudizio, non fornendo alla Commissione alcun criterio di standardizzazione e valutazione dei candidati.

In relazione alla prova di slalom gigante il Regolamento imporrebbe alla Commissione di considerare, nella media finale, il voto ottenuto nella prova di gigante svolta in occasione della sezione di I livello, non ripetuta in occasione dell'esame di II livello, impedendo sia l'uniformità delle condizioni della prova che di giudizio, essendo le prove sostenute a distanza di tempo l'una dall'altra e variando la commissione esaminatrice di anno in anno.

Il Regolamento non stabilirebbe alcun criterio idoneo ad uniformare la prova di correzione video ed applicare parametri uniformi per la sua valutazione, né consentirebbe che il grado di difficoltà della prova fosse analogo per tutti i candidati.

Infine, il test con risposta a crocette sarebbe privo del valore delle risposte ed il criterio di attribuzione dei punteggi; mentre la prova orale - che a mente dell'art. 9 del Regolamento consta di un colloquio su tutte le materie - sarebbe consistita in sole due domande, senza la redazione di alcun verbale e senza la presenza di testimoni.

L'intero procedimento sarebbe, pertanto, affetto da vizio di motivazione, non essendovi la predeterminazione dei criteri di attribuzione dei voti sia in via generale, sia in riferimento alle singole prove, ciò precludendo la possibilità di verificare *ex post* la logicità della valutazione.

A conclusione il ricorrente chiede: in via principale la revoca del provvedimento di diniego e l'attribuzione della qualifica mancata; in subordine, sempre previa revoca del provvedimento di diniego, la possibilità di ripetere l'esame, nel più breve tempo possibile, con modalità tali da assicurare il rispetto delle normative sopra citate.

Poiché le doglianze formulate dal ricorrente in questa sede hanno indubbi rilievi di natura pubblicistica in relazione proprio all'oggetto dell'impugnazione ed alle caratteristiche del provvedimento richiesto (attestato di Allenatore Federale di II livello), a parere del Collegio la sua disciplina non può che trovare regolamentazione, oltre che nella normativa federale, nei principi che regolano il processo amministrativo.

Il Regolamento detta le regole generali sull'attuazione, sul funzionamento e sulla responsabilità della Scuola Tecnici Federali di Sci Alpino e disciplina le

regole per il riconoscimento della qualifica di Tecnico Federale e per l'individuazione delle relative attività e competenze (art. 1 comma 2 Reg.).

L'art. 9 del Regolamento, in particolare, si occupa di stabilire i criteri di carattere generale sul corso di formazione per gli Allenatori di II livello (modalità di accesso, contenuti e materie trattate), su come deve essere composta la Commissione e sulle concrete modalità di svolgimento delle prove d'esame (tipo di prove e sistema di votazione).

Pertanto, il Regolamento costituisce la base normativa utilizzata dalla Commissione per concretamente procedere all'esame e stabilire, sulla base dei criteri ivi indicati, chi possiede i requisiti e le abilità per poter essere idoneo alla qualifica di Allenatore di II livello e chi invece no.

L'impugnazione del diniego alla qualifica di Allenatore si pone, quindi, come impugnazione del provvedimento attuativo del Regolamento, cioè di un provvedimento che attualizza e rende concreta la lesione che il Regolamento da solo non realizzava, proprio per il suo carattere di generalità ed astrattezza.

Detto ciò si pone la questione di identificare i soggetti (necessariamente) destinatari del ricorso, in base a quanto stabilito dal Codice di Giustizia Sportiva, nonché dai principi del processo amministrativo applicabili *subiecta materia*.

Il Sig. Compagnone rivolge il ricorso contro la Federazione Italiana Sport Invernali e contro la Scuola Tecnici Federali, senza comunicare il ricorso ad alcuno degli altri partecipanti all'esame (sia idonei che inidonei) per l'acquisizione della qualifica di Allenatore di II livello.

E' norma di riferimento l'art. 33.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva che prevede che "*copia del ricorso è trasmessa, a cura del ricorrente alla parte intimata e alle altre parti eventualmente interessate al giudizio.*"

Il medesimo articolo, al comma successivo, dispone che: "*il ricorso deve contenere: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati*"... .. b) l'attestazione dell'avvenuto invio del ricorso agli altri destinatari indicati al comma 1".

Nel caso in esame l'impugnazione si rivolge contro il diniego della qualifica di Allenatore di II livello per motivi afferenti a vizi derivati dall'operato della Commissione giudicatrice (es. per non aver redatto il verbale o aver svolto la prova a porte chiuse) e per motivazioni attinenti alla composizione e alle regole di giudizio usate dalla Commissione e disciplinate dall'art. 9 del Regolamento, atto di portata generale che regola l'intera procedura.

Proprio per questo motivo, il ricorso avrebbe dovuto, a parere del Collegio, essere comunicato ai soggetti che avevano superato l'esame (agevolmente identificabili dallo statino affisso alla bacheca: doc. 2 ricorso) e che avevano quindi interesse alla conservazione dell'atto applicativo, ossia il giudizio della Commissione, così come emanato in attuazione e secondo le prescrizioni del Regolamento.

Ciò proprio per il rapporto inscindibile che nella fattispecie esiste tra atto regolamentare e provvedimento attuativo, dove il primo detta le regole per la formazione del secondo, costituendone il presupposto unico e necessario.

Una pronuncia che comporti l'annullamento delle norme del Regolamento contrarie ai principi del C.O.N.I e della normativa statale invocata, avrebbe pertanto efficacia *erga omnes* ed *ex tunc* travolgendo le posizioni di tutti i partecipanti e non solo di taluni, poiché gli effetti dell'annullamento non possono essere circoscritti al solo ricorrente, essendo in presenza di un atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario.

Inoltre, nel punto II del ricorso, viene denunciata la mancata uniformità nelle condizioni e nei criteri di valutazione della prova a causa della previsione regolamentare che, di fatto, comporterebbe la variazione della commissione d'esame da un anno all'altro: infatti il ricorrente lamenta di aver eseguito la prova di gigante nell'anno 2017 (con una commissione), mentre gli altri concorrenti l'avrebbe eseguita nell'anno 2018 (con una diversa commissione).

Tale essendo un vizio che attiene alla composizione della Commissione - che non sarebbe la stessa per tutti i candidati all'esame - gli effetti di un eventuale annullamento non possono essere limitati al ricorrente, ma devono investire anche la posizione di tutti i partecipanti alla procedura abilitativa (dichiarati idonei o meno) (Cons. di Stato, Sez. VI, 4/3/2015 n. 1071).

Per tali motivi il Tribunale, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia, nonché dai principi del diritto amministrativo (art. 41, comma 2 del D.Lgs. n. 104/2010), ritiene fosse necessaria la presenza di almeno un controinteressato, portatore di un interesse contrario a quello del ricorrente e diretto al mantenimento della situazione esistente, ovvero del mantenimento dei risultati dell'esame così come decisi dalla Commissione e pubblicati.

A ben vedere, poi, per le suesposte ragioni, il ricorso doveva essere comunicato anche ai soggetti dichiarati non idonei dalla Commissione (interessati), proprio per evitare applicazioni differenti della normativa generale in relazione al medesimo atto applicativo, in violazione dei principi di democrazia sottesi all'Ordinamento Federale (art. 1), del principio di imparzialità contenuto nel Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. (art. 9), nonché del principio del contraddittorio (art. 3 comma 2 Regolamento di Giustizia Sportiva).

Il Collegio, ritiene quindi che, come prevede il Regolamento di Giustizia Sportiva, copia del ricorso avrebbe dovuto essere trasmessa anche alle altre parti interessate al giudizio (non idonei) consentendogli di parteciparvi nel rispetto dei principi suesposti.

Pertanto il ricorso, in mancanza delle suddette comunicazioni, va dichiarato inammissibile.

Peraltro il ricorso è inammissibile anche sotto ulteriori profili.

Il ricorrente richiede, previa revoca del provvedimento di diniego: in via principale che sia il Tribunale Federale ad attribuirgli la qualifica richiesta e, in via subordinata, di consentirgli di sottoporsi nuovamente all'esame con modalità tali da assicurare il rispetto dei criteri previsti dallo Statuto del C.O.N.I. e dal D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59.

La prima delle due domande è inammissibile e contraddittoria: il ricorrente denuncia che la Commissione non ha rispettato i principi di trasparenza e che il Regolamento non contiene i criteri di giudizio e di valutazione dei candidati e, contemporaneamente, richiede che, previa revoca del provvedimento di diniego, per l'effetto gli venga attribuita la qualifica di Allenatore di II livello da parte del Tribunale.

Una pronuncia del Tribunale sul punto sarebbe abnorme e *contra legem*.

Il Tribunale non potrebbe, contemporaneamente, revocare i risultati dell'esame, dichiarando le norme del Regolamento (o l'operato della Commissione che sulla base di esso ha giudicato) contrarie allo Statuto del C.O.N.I. ed alla legge per non aver stabilito un criterio di valutazione, creando di fatto un vuoto normativo, e contestualmente conferire al Sig. Compagnone la richiesta qualifica.

Il Tribunale si troverebbe ad emettere una pronuncia di "promozione" del Sig. Compagnone in base a criteri dichiarati inesistenti ovvero non uniformi per tutti i candidati o che hanno portato ad una disparità di trattamento e, pertanto, in contrasto con i principi del C.O.N.I.

Ma la domanda principale contenuta nel ricorso è inammissibile anche sotto un ulteriore profilo.

Il ricorrente, con la domanda principale, richiede sostanzialmente al Tribunale di sostituirsi alla Commissione e di conferire al Sig. Compagnone la qualifica di Allenatore di II livello.

Ebbene, come correttamente eccepito dalla Federazione, costituisce *ius receptum* in giurisprudenza il principio secondo il quale le valutazioni delle commissioni esaminatrici costituiscono espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire, in concreto, l'idoneità tecnica, culturale o attitudinale dei candidati, con la conseguenza che le stesse non sono sindacabili dal Giudice se non nel caso in cui sussistano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà *ictu oculi* rilevabile (in termini Cons. di Stato, Sez. IV, 28/11/2012 n. 6037).

In definitiva il Tribunale non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore e, quindi, sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione, se non nei casi in cui il giudizio si appalesi chiaramente viziato sotto il profilo della logicità (v. sent. cit.).

Deve essere dichiarata inammissibile, per le suddette ragioni, la domanda del Sig. Compagnone rivolta al Tribunale Federale di disporre, previa revoca del provvedimento di diniego, l'attribuzione allo stesso della qualifica di Allenatore di II livello.



In via subordinata il ricorrente richiede, sempre previa revoca del provvedimento di diniego della qualifica suddetta, di consentirgli di ripetere l'esame nel più breve tempo possibile, con modalità tali da assicurare il rispetto dei criteri di cui all'art. 23 comma 1 bis dello Statuto del C.O.N.I. e dell'art. 15 del D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 alle lettere d), e), f) e g) senza che ciò comporti nelle more del nuovo esame la decadenza dalla qualifica di Allenatore di I livello già acquisita.

Il Collegio ritiene anche questa domanda inammissibile, per il principio della insindacabilità da parte del Tribunale delle valutazioni espresse dalla Commissione se non per motivi di illogicità o per un errore di fatto o una contraddittorietà *ictu oculi* rilevabile, secondo il costante principio giurisprudenziale già citato in precedenza.

Il Tribunale, inoltre, non può sostituirsi agli organi della Federazione "riscrivendo" le regole dell'esame, stabilendone le modalità in linea con i principi del C.O.N.I. in modo da consentire una nuova valutazione delle capacità del ricorrente non avendone né il potere, né le competenze tecniche. Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il Tribunale ritiene equa la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

*"Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile. Compensa le spese di lite.*

Si comunichi.

Milano, 3 ottobre 2018

Il Collegio

Avv. Rodolfo SENES

Avv. Paola BUZZETTI

Avv. Enrico MEDICI

